

COMUNE DI CASLANO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente gli esercizi pubblici del 15 luglio 1997

Il Municipio di Caslano

richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché gli art. 36 e segg., 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 come pure il Regolamento di applicazione della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996;

o r d i n a :

Disposizioni generali

1. Oggetto

La presente Ordinanza regola le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici.

Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

2. Notifica

1. Il gerente notifica entro il 1. novembre di ogni anno, per l'anno successivo:
 - gli orari di apertura e di chiusura;
 - i giorni di riposo settimanali;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Eventuali modifiche devono essere comunicate al Municipio con almeno 30 giorni d'anticipo.

3. Facoltà del Municipio

Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il Servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

4. Esposizione orari

Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno.

Deroghe

5. Definizione

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Pertanto il beneficiario della stessa non può, oltre la data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

6. Concessione

1. Le istanze per le deroghe di cui all'art. 5, debitamente motivate dal gerente dell'esercizio pubblico interessato, devono pervenire alla Cancelleria comunale entro 8 giorni dal giorno d'inizio della deroga richiesta.
2. Il Municipio può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni.
3. Sono occasioni straordinarie ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 della legge, in relazione alle quali il Municipio può concedere deroghe d'orario, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati; manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali; offerte musicali dal vivo per la clientela o a scopo turistico; banchetti, cene sociali e simili.
4. Conformemente all'art. 38 cpv. 2 LEP, è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti il Sindaco o chi ne fa le veci.

7. Limitazione

1. Salvo per quelle festività indicate a giudizio del Municipio, non possono venire concesse deroghe d'orario oltre le ore 04.00.
2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno, quello all'aperto e per musica e ballo.

8. Tasse

1. Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva fr. 20.--.
2. Sono esenti da tasse eventuali deroghe d'orario concesse d'ufficio a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (San Silvestro, Carnevale, ecc.).

Permessi speciali**9. Concessione**

Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.

10. Presupposti

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

1. Alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.-- per sinistro.
2. Al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione.
3. Alla presenza sul posto di un gerente in attività, responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.

11. Limitazioni

Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

12. Tasse

Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 20.-- a fr. 200.--.

Ballo pubblico**13. Assoggettamento**

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venire notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. E' occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, come all'art. 6 cpv. 2 della presente ordinanza.

14. Limitazioni

Il Municipio può imporre all'organizzazione disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

Apparecchi da gioco e musica**15. Premessa**

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
2. Il gerente è responsabile con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale.
A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti necessari.

16. Musica

1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 15 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 23.00, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.

Sanzioni**17. Multa**

1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.-- a fr. 10'000.--, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
2. Sono punibili:
 - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
 - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso di false indicazioni per le notifiche ufficiali.
3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

18. Revoca

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

Rimedi di diritto**19. In generale**

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

20. In particolare

Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

21. Legge cantonale

Per tutto quanto qui non contemplato fa stato la Legge cantonale sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994, e il relativo regolamento d'applicazione, del 3 dicembre 1996.

Disposizioni finali**22. Entrata in vigore-abrogazione**

La presente ordinanza entra in vigore l'11 agosto 1997 ed abroga e sostituisce quella dell'11 dicembre 1995.

MUNICIPIO DI CASLANO

Esposta agli albi comunali nel periodo dal 23 luglio al 6 agosto 1997

Copia al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, Bellinzona